

Pubblicato il 05/10/2024

N. 00484/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00373/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 373 del 2023, proposto da C. P., rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Di Lena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Locale di Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vitina Lorusso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

E. B., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della graduatoria con la quale veniva pubblicato l'esito della prova orale di recupero del concorso per l'assunzione di n. 142 Posti di C.P.S. Infermiere - Cat. D pubblicata in data 12.5.2023 nella quale alla ricorrente viene riconosciuto un punteggio di 12/20 e comunicato l'esito "prova non superata" relativa al concorso bandito con

deliberazione del direttore generale n. 2021/00432 del 24.6.2021 dell'ASP Basilicata per la copertura di n. 142 posti per il profilo professionale di C.P.S. Infermiere (Cat. D) e dell'esito della prova medesima sostenuta da parte ricorrente, conosciuto dalla stessa in data tramite accesso alla propria area riservata, presente sul sito web dell'ASP, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante e del punteggio numerico, pari a 12/20, assegnato a parte ricorrente, in quanto viziato dalla presenza di un quesito erroneo e/o fuorviante;

- della graduatoria di merito del concorso approvata con Deliberazione del Direttore Generale ASP 454/2023 del 30.6.2023, relativa al medesimo predetto concorso, nella parte in cui l'odierna parte ricorrente non vi risulta utilmente inclusa tra gli idonei;
- dei verbali/atti della Commissione, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova pratica e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al questionario allegato e al quesito n. 2;
- della nota PEC del 29.5.2023 con la quale viene rigettata la richiesta di riesame dell'esclusione della ricorrente dalla prova orale di recupero;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova pratica e della prova pratica di recupero;
- dei predetti atti, nella parte in cui l'odierna parte ricorrente non risulterà utilmente inclusa tra i candidati vincitori e/o idonei e, comunque, nella parte in cui in viene ammessa alla prova orale “di recupero”;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente, con riserva di motivi aggiunti all'esito della conoscenza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale di Potenza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2024 il dott. Paolo Mariano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, depositato in data 22/7/2023, la deducente ha impugnato l'esito della prova orale di recupero relativa al concorso bandito dall'Azienda Sanitaria di Potenza per la copertura di n. 142 posti per il profilo professionale di C.P.S. Infermiere Cat. D (alla quale è stata ammessa a seguito del positivo esito di precedente gravame giurisdizionale proposto avverso il giudizio di non ammissione a detta prova), pubblicata in data 12/5/2023, nella parte in cui alla stessa è stato attribuito un punteggio di 12/20 (inferiore a quello minimo di 14/20), nonché la successiva graduatoria finale della medesima procedura concorsuale, pubblicata in data 30/6/2023 (nella quale la deducente non è classificata in posizione idoneativa).

1.1. L'impugnazione è affidata alla motivata contestazione della valutazione, da parte del seggio di concorso, della risposta fornita alla seguente domanda concorsuale:

“Quale delle seguenti opzioni elenca correttamente le operazioni da compiere per lavarsi le mani?”

A) 1) Nessuna delle altre risposte è corretta.

B) 1) Aprire l'acqua utilizzando il pedale. 2) Porre le braccia e le mani sotto il getto d'acqua corrente. 3) Insaponare fino a 5 cm sopra i gomiti. 4) Sciacquare le braccia e le mani sotto il getto d'acqua corrente. 5) Asciugare con telo sterile. 6) Applicare il detergente sulla spazzola bagnata. 7) Spazzolare il palmo, le dita e le braccia. 8) Risciacquare le braccia e le mani. 9) Chiudere l'acqua con il comando a pedale. 9) Alzare le mani e mantenerle lontane dal corpo.

C) 1) Aprire l'acqua utilizzando il pedale. 2) Porre le braccia e le mani sotto il getto d'acqua corrente. 3) Insaponare fino a 5 cm sopra i gomiti. 4) Sciacquare le braccia e le mani sotto il getto

d'acqua corrente. 5) Applicare il detergente sulla spazzola bagnata. 6) Spazzolare il palmo, le dita e le braccia. 7) Risciacquare le braccia e le mani. 8) Chiudere l'acqua con il comando a pedale. 9) Alzare le mani e mantenerle lontane dal corpo. 10) Asciugare con telo sterile.”

Risulta, in particolare, che la deducente abbia indicato la risposta sub A), laddove il seggio di concorso ha ritenuto corretta la risposta sub B).

La questione è decisiva, in ottica di prova di resistenza, tenuto conto che per ogni risposta corretta è prevista l'attribuzione del punteggio di 2, con conseguente raggiungimento – in caso di accoglimento del ricorso – del punteggio minimo richiesto per il superamento della prova orale e per la successiva utile inclusione della ricorrente nella graduatoria finale.

2. Si è costituita in giudizio l'Amministrazione, assumendo l'infondatezza del gravame.

3. Con ordinanze in data 25/1/2024 e in data 24/2/2024, questo Tribunale ha disposto:

- una verifica ai sensi dell'art. 66 cod. proc. amm., al fine di accertare se la risposta fornita alla richiamata domanda fosse da ritenersi corretta, all'uopo designando il Presidente del Collegio Medico Legale della Difesa di cui all'art. 189 del D.lgs. n. 66/2010;

- l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nell'impugnata graduatoria concorsuale, eventualmente mediante la notificazione per pubblici proclami.

4. In data 19/2/2024, la deducente ha versato in atti prova del rituale adempimento dell'onere di integrazione del contraddittorio.

5. Con nota in data 15/5/2024, il verificatore ha depositato il proprio elaborato, concludendo nel senso della plausibilità e della sostanziale correttezza (apprezzata in base alle *leges artis* scientifiche puntualmente richiamate dall'ausiliario e con

analitica confutazione delle osservazioni formulate dal perito nominato dall'Azienda Sanitaria) della risposta fornita dalla deducente ed oggetto di contestazione.

6. All'udienza pubblica del 25/9/2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Il ricorso è fondato.

Ed invero, gli esiti della verifica - dai quali non vi sono ragioni per discostarsi, considerato che non emergono *ictu oculi* anomalie sotto il profilo della correttezza della metodologia e dei criteri specialistici osservati nell'adempimento dell'incombente istruttorio, né rilevano le obiezioni avanzate dalle parti, stante la puntualità e la condivisibilità delle controdeduzioni formulate, al riguardo, dal verificatore e versate in atti - sono convergenti nel dimostrare la fondatezza delle censure ricorsuali, avendo l'esame peritale concluso nel senso che la domanda in contestazione (*“Quale delle seguenti opzioni elenca correttamente le operazioni da compiere per lavarsi le mani?”*), in assenza di ulteriori specificazioni, *“può, e poteva, pacificamente essere intesa finalizzata, come fatto dalla ricorrente, a conoscere il modo di procedere secondo le buone prassi sociali, con conseguente individuazione della risposta A) quale corretta tra le tre indicate.”*.

8. Per tali ragioni, in accoglimento del ricorso, va disposto l'annullamento dell'impugnata graduatoria, in *parte qua* e nei limiti dell'interesse ricorsuale, con conseguente scorrimento della posizione della ricorrente ed adozione, in sede conformativa, di ogni altra determinazione necessaria a reintegrare la sfera giuridica della stessa.

9. Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate nel dispositivo; vanno poste a carico dell'Amministrazione anche le documentate spese per l'integrazione del contraddittorio (con obbligo di rimborso in favore della ricorrente che le ha sostenute), nonché il compenso spettante al verificatore, da liquidarsi con separato decreto, previa istanza di quest'ultimo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti indicati in parte motiva.

Condanna l'Azienda Sanitaria resistente alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidandole forfetariamente nella somma onnicomprensiva di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato nella misura versata

Vanno poste a carico dell'Azienda Sanitaria resistente le documentate spese per l'integrazione del contraddittorio, nonché il compenso spettante al verificatore, da liquidarsi con separato decreto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere

Paolo Mariano, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Paolo Mariano

IL PRESIDENTE
Fabio Donadono

IL SEGRETARIO